

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 06577/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6577 del 2025, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Pietro Zampelli, rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale Cerbo, con
domicilio eletto presso lo studio Raffaella Chiummiento in Roma, via Salaria, 103;

contro

Consob – Commissione Nazionale per la Società e la Borsa, in persona del
Presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

nei confronti

Pierluigi Capuano, Valentina Falciani e Stefania Lopatriello, non costituiti in
giudizio;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della delibera Consob 25 marzo 2025 n. 23483, recante «*Approvazione della*

graduatoria dello scrutinio per valutazione comparativa per la promozione per l'anno 2021 alla qualifica di condirettore dalla qualifica di funzionario di 1a e conferimento delle relative promozioni – reinquadramento nel segmento professionale di direttore per gli anni 2022, 2023 e 2024 dei candidati risultati idonei» (doc. 1), comunicata al ricorrente il 29 marzo 2025 (doc. 1-bis), nonché della relazione della Giunta di scrutinio per la Commissione 11 ottobre 2024 prot. n. 93853/24, recante «*Scrutinio alla qualifica di condirettore dalla qualifica di primo funzionario e dalla qualifica di funzionario di prima per l'anno 2021»* (doc. 2), delle relazioni integrative della Giunta di scrutinio per la Commissione 4 novembre 2024, prot. n. 0101578/24 e 21 febbraio 2025 prot. n. 16704/25 (doc. 22 e 23), del verbale della riunione della stessa Giunta del 13 maggio 2024 (doc. 5);

- *in parte qua* e per quanto occorrer possa, degli artt. 51-56 del Regolamento CONSOB del personale approvato con delibera 4 dicembre 2002, n. 13859 (doc. 3);
- degli altri atti della procedura presupposti, connessi e consequenziali, ivi compresi tutti i verbali della Giunta di scrutinio e quelli della Commissione, anche nella parte in cui hanno determinato in 93 punti il coefficiente minimo per l'idoneità alla promozione, sia pure nel testo non ancora conosciuto e con riserva di proposizione di motivi aggiunti nei termini di legge decorrenti dal loro rilascio in copia o dal deposito in giudizio.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 25 luglio 2025:

- di tutti i verbali delle adunanze della Commissione (CONSOB) nel procedimento *de quo* e, in particolare fra essi, del verbale della medesima Commissione 25 marzo 2025, n. 6406 (doc. 25), nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali,

nonché per l'annullamento,

anche alla luce delle doglianze formulate nel presente atto, degli atti già impugnati con il ricorso principale.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Consob;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2025 il dott. Luigi Edoardo Fiorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che le esigenze cautelari di parte ricorrente possono essere soddisfatte con la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, co. 10, cod. proc. amm.;

Considerato che il ricorso principale e il ricorso per motivi aggiunti sono stati notificati a soli tre controinteressati, sicché è necessario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, cod. proc. amm., disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti i cui nominativi sono riportati nella graduatoria gravata;

Ravvisata l'opportunità, in ragione del numero dei controinteressati, che siffatta integrazione, ai sensi dell'art. 49, comma 3, cod. proc. amm., avvenga con le modalità e nei termini appresso descritti:

a) entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) dalla comunicazione, a cura della Segreteria, della presente ordinanza, parte ricorrente dovrà provvedere, a sua cura e spese, alla pubblicazione sul sito web della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – che all'uopo dovrà fornire la massima collaborazione – di un avviso contenente le seguenti informazioni:

- l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede;
- il numero di registro generale del presente procedimento giurisdizionale;
- il nominativo della parte ricorrente;
- gli estremi dei provvedimenti impugnati;
- la precisazione che devono intendersi quali "controinteressati" tutti gli altri

soggetti, ulteriori rispetto a quelli già attinti dalla notifica del ricorso introduttivo e del ricorso per motivi aggiunti, i cui nominativi figurano nella graduatoria gravata, con espressa indicazione, tra l'altro, degli stessi;

- un sunto del ricorso principale e del ricorso per motivi aggiunti;

- il testo integrale della presente ordinanza;

b) entro il successivo termine perentorio di giorni 5 (cinque), parte ricorrente dovrà depositare nel fascicolo telematico del ricorso la prova dell'intervenuta pubblicazione, nei termini, del predetto avviso, che non dovrà essere comunque rimosso dal sito web dell'amministrazione sino alla definizione del presente giudizio;

Ritenuto di poter rinviare la liquidazione delle spese della presente fase di giudizio al definitivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), dispone l'integrazione del contraddittorio, a cura di parte ricorrente, ai sensi e nei termini di cui in parte motiva e fissa, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., per la trattazione di merito del ricorso, l'udienza pubblica del 10 marzo 2026.

Spese della presente fase di giudizio al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

Antonella Mangia, Presidente

Francesca Santoro Cayro, Referendario

Luigi Edoardo Fiorani, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Luigi Edoardo Fiorani

IL PRESIDENTE
Antonella Mangia

IL SEGRETARIO